

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO RISORSE UMANE

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.25 DEL 05-02-2019

REGISTRO GENERALE N.121 DEL 12-2-19

OGGETTO: Costituzione fondo per la corresponsione del lavoro straordinario-anno 2019.-

IL CAPO SETTORE

Visto il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1/4/1999, ed in particolare l'art.14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999 risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art.31, comma 2 lett.a del CCNL del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15 c.1 lettera a) del CCNL del 1/4/1999;

- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;

Visto il CCNL del 14/09/2000, e in particolare l'art.38 a norma del quale "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.14 del CCNL del 01/04/1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.....omissis";

Visto il CCNL del 21 maggio 2018, nello specifico l'art. 55 che disciplina, tra l'altro, il compenso per il lavoro straordinario e per prestazioni di lavoro supplementare effettuato dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

Preso atto della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13/05/2013 con la quale viene chiarito che il Fondo per lo straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art.9 comma 2-bis, del D.L n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN il limite di cui all'art.9 comma 2-bis del DL n.78/2010, "è circoscrittoalle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art.15 del CCNL dell'1/4/1999";

Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio, oltre il normale orario di lavoro;

Considerato che la costituzione del Fondo per lo straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima del suo utilizzo;

Dato atto che, l'ammontare del fondo per lo straordinario per l'anno corrente è pari a quello dell'anno 2018 e quindi ad € 76.500,00;

Dato atto che anche il Fondo per lo straordinario per l'anno 2019 e tutte le quote che ne conseguono rimane vincolato:

- al rispetto del tetto annuo di spesa del personale dell'Ente (valore consolidato Comune), ai sensi dell'art.1 c.557 della legge n.296/2006 e ss.mm.ii;

- al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente come disciplinato dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020, annualità 2019, in funzione della scadenza dell' obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Accertato che il fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1/4/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2019 (al netto dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP) ammonta a € 76.500,00;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per la legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.u.o.e.l;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la presente misura interdittiva;

Vista la determina sindacale n. 27 del 31/12/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Vista la deliberazione del C.C. n. 110 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di quantificare in complessivi € 76.500,00 il fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1/4/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2019 (al netto dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP);
- 2) di dare atto che avendo lo straordinario ad oggetto prestazioni non programmabili e non divisibili, l'adozione dell'impegno di spesa correlato all'approvato fondo in attesa dell'adozione del bilancio di previsione relativo al 2019, esula dal rispetto del limite di un dodicesimo rispetto agli stanziamenti adottati per le medesime finalità nel bilancio 2018;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, la complessiva somma di € 101.209,00, comprensiva dell'IRAP e degli oneri riflessi, sul bilancio pluriennale 2018-2020-annualità 2019 come di seguito specificato :
 - quanto ad € 76.500,00 - missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 1 capitolo 18- fondo per lo straordinario-;
 - quanto ad € 6.502,00 - missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 2 capitolo 21- IRAP-;
 - quanto ad € 18.207,00 - missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 1 capitolo 83 -Oneri Riflessi-;

- 4) di dare atto che il Fondo per lo Straordinario per l'anno 2019 e tutte le quote che ne conseguono rimane vincolato:
- - al rispetto del tetto annuo di spesa del personale dell'Ente (valore consolidato Comune) ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge n.296/2006e ss.mm.li;
 - - al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente come disciplinato dalla normativa vigente;
- 5) di dare atto che, la Giunta Comunale provvederà con successivo atto alla ripartizione di quote del fondo a ciascun Settore per l'anno 2019;
- 6) di dare atto che le risorse del Fondo per le prestazioni straordinarie – anno 2019 del Comune vanno utilizzate nel rispetto dei criteri generali e dei limiti previsti dai vigenti CCNL di comparto e della normativa generale che disciplina la materia;
- 7) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
- risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 giorni consecutivi e alla sezione "Amministrazione trasparente" e di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU e alle OO. SS. territoriali per doverosa informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Parisi)

IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)



-SERVIZIO FINANZIARIO-
IMPEGNO N. 222/2019
LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

11 FEB, 2019

